

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 144**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore TURRONI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 GIUGNO 2001 (\*)**

—————

**Modifica dell’articolo 13 della legge 7 agosto 1990, n. 241,  
in materia di pianificazione urbanistica**

—————

—————  
*(\*) Testo non rivisto dal presentatore*

ONOREVOLI SENATORI. - Come è noto, la legge 7 agosto 1990, n. 241, che reca nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, stabilisce, all'articolo 13, comma 1, che: «Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione». Il fatto di avere impiegato nella citata disposizione derogatoria il termine generico «pianificazione», senza neppure specificare quella urbanistica, ha indotto negli organi della pubblica amministrazione incertezza circa la portata della deroga. A ciò si aggiunge che recentemente il Consiglio di Stato ha emesso alcune pronunce le quali dichiarano applicabili le disposizioni della citata legge n. 241 del 1990 anche all'attività vincolativa disciplinata dalle fondamentali leggi di tutela ambientale e del patrimonio storico-artistico, ovvero la legge n. 1089 del 1939 e la legge n. 1497 del 1939.

È evidente come tale interpretazione estensiva, per converso riduttiva del termine «pianificazione», è in grado di condizionare

in negativo e, addirittura, di disincentivare, l'attività vincolativa delle sovrintendenze.

L'appesantimento procedurale della legge n. 241 del 1990 e la necessità di consultare preventivamente una pluralità spesso non puntualmente determinata di soggetti confliggono direttamente con la necessità di rapidità e di immediatezza proprie dell'azione diretta a salvaguardare l'ambiente e il patrimonio storico e artistico del Paese. Del resto che non si debba, ai fini dell'applicazione della legge n. 241 del 1990, discriminare tra il piano regolatore generale (PRG) e l'attività vincolativa di cui alle leggi n. 1089 del 1939 e n. 1497 del 1939 appare chiaro solo che si guardi alla definizione di urbanistica data dall'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Il presente disegno di legge tende appunto a chiarire che la deroga di cui all'articolo 13 della legge n. 241 del 1990 vale non solo per la pianificazione urbanistica in senso stretto o addirittura limitatamente alla competenza comunale, ma anche per quelle forme di governo del territorio attribuite dalla legge allo Stato in funzione della superiore salvaguardia degli interessi ambientali e storico-artistici, beni pubblici che, come è noto, godono di una diretta tutela costituzionale.

## **DISEGNO DI LEGGE**

---

### **Art. 1.**

1. All'articolo 13, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo la parola: «pianificazione» sono inserite le seguenti: «anche urbanistica e compresa l'attività vincolativa di cui alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni».

